

**DELIBERA N. 63/20**

**XXXX XXXX / SKY ITALIA  
(GU14/204574/2019)**

**Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 15/04/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 7 novembre 2013, n. 63 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXX XXXXX del 15/11/2019 acquisita con protocollo n. 0492414 del 15/11/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Nell'istanza presentata in data 15 novembre 2019, il sig. XXX XXX lamenta: “Nonostante ho risolto il rapporto contrattuale ed ho sospeso e consegnato apparato, ho ricevuto lettera di recupero del credito. Allego p e c”. Alla luce di tali contestazioni, l'istante formula le seguenti richieste: - Storno insoluto e ritiro pratica di recupero del credito; - Indennizzo per mancata risposta a pec. L'istante quantifica i rimborsi e gli indennizzi richiesti in complessivi euro 500,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha presentato memorie, né documenti nei termini previsti dal Regolamento di cui alla Delibera 203/18/CONS.

### **3. Motivazione della decisione**

In linea generale l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità. Nel merito, si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante non possano essere accolte, neppure parzialmente, per le motivazioni che seguono. Parte istante lamenta di aver ricevuto una lettera da una società di recupero crediti collegata a Sky Italia Srl, nonostante avesse risolto il rapporto contrattuale e riconsegnato l'apparato al predetto operatore. Tuttavia nessuna documentazione idonea a provare quanto contestato è stata prodotta dall'utente, nonostante la richiesta formulata da parte di questo Corecom. Non è stata infatti fornita prova della richiesta di disdetta, dell'avvenuta consegna dell'apparato o delle fatture relative al periodo contestato, nè tantomeno dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti. La pec di reclamo, infatti, non può essere ritenuta, se non supportata da ulteriori elementi, comprovante l'esistenza di un contratto. Di conseguenza, non è nemmeno possibile imputare all'operatore la mancata risposta ad un reclamo, quando non è chiaro nè provato il fondamento non solo del reclamo, ma anche del rapporto intercorrente tra le medesime parti. Com'è noto, in base all'art. 2697 cc, “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Alla luce di ciò, si ritiene che la parte istante non abbia adempiuto al proprio onere probatorio e non sia pertanto possibile accogliere le sue richieste.

**DELIBERA**

**Articolo 1**

1. 1. Si rigetta l'istanza presentata dal sig. XXXX XXXX nei confronti della società Sky Italia srl per le motivazioni di cui in premessa. Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative alla presente procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 15 aprile 2020

IL PRESIDENTE